

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in. l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi



L'IMPEGNO  
1974

LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974  
2017



.....  
**l'impegno** mette  
a disposizione di tutti  
i suoi abbonati il  
**Servizio Consulenza  
Telefonica  
'FILO DIRETTO'**  
.....

## Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....  
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

**02 89511616 - 89514869**  
.....

L'IMPEGNO



1974  
LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

La sua sopravvivenza è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli mancare il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michele Giacomino, 53 anni - dirigente

Laura Scandavino, 46 anni - operato

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Milana Parola, 63 anni - fiorista

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Salvatore Montrosso, 24 anni - Web-Designer

Elia Bogani, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalor, 34 anni - segretaria

Enpa ringrazia per questo spazio.

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.  
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



PERIODICO  
DI INFORMAZIONE  
E CONSULENZA

COPERTINA



codice della strada

**4**

*Le limitazioni  
per i neo  
patentati*

codice della strada

**8**

*La targa e la sua  
evoluzione*





SENTENZE

**10**

*L'importanza di dimostrare la propria identità...*



SENTENZE

**14**

*CDS: No alla sospensione automatica della patente civile, si alla revoca disposta dal giudice*



SENTENZE

**18**

*Violazione non immediatamente contestata e successiva dichiarazione: la legge punisce chi non dichiara la verità*



SENTENZE

**22**

*Serre stagionali: per il loro utilizzo non è richiesto titolo edilizio*



onorificenze

**28**

*Il comandante Antonio Barbatto nominato 'Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana'*



cordoglio

**30**

*Comandante Chirivi: il ricordo dei vigili*



# Le limitazioni per i neo patentati

**Il Codice della Strada all'articolo n. 117 prevede per i neopatentati due tipologie di limitazioni: velocità e potenza**

di **Giovanni Aurea**

## Limiti di velocità

P

Per i primi tre anni dal conseguimento della Patente di guida categoria A e A2 per le moto e B e B1 per le autovetture, non è consentito superare la velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h

per le strade extraurbane principali.

La Patente A2 è quella conseguibile dopo aver compiuto i 18 anni di età e consente di guidare soltanto motocicli con potenza massima di 35 kW di potenza.

La Patente B1 è la sorella minore della patente B; consente la guida dei quadricicli diversi da quelli leggeri (che possono essere guidati anche con Patentino AM). Abilita alla guida quadricicli fino a 400 kg (categoria L7e) la cui potenza massima sia inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche a essi applicabili. Questa Patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di alcun motociclo.

## Limiti di potenza

**Autoveicoli:** Ai titolari di Patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una po-





tenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW per tonnellata. Nel caso di veicoli di categoria M1 (autovetture fino a 8 posti) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone disabili ma solo nei casi in cui la persona disabile sia presente sul veicolo.

Tutti gli autoveicoli immatricolati dopo il 31 ottobre 2007 riportano i valori suddetti sulla carta di circolazione, con il dato preciso sul rapporto peso/potenza, che evita il perdersi in complicati calcoli.



Inoltre è possibile collegarsi al Portale dell'Automobilista, ove basterà digitare la targa del veicolo in proprio possesso per risolvere con sicurezza l'annoso dilemma.

**Motocicli:** con la patente italiana di categoria A conseguita precedentemente al 19 gennaio 2013, per i primi 2 anni dal conseguimento, non si possono condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/kg, a meno che il conducente non abbia compiuto i 21 anni e abbia sostenuto l'esame con motocicli di elevata potenza.

Tra i neo patentati sono inclusi anche coloro che hanno subito la revoca della patente di guida quale sanzione accessoria. **»**



**Giovanni Aurea**

Sovrintendente  
di Polizia Locale  
di Milano

## LIMITAZIONI ALLA GUIDA

### Art.117

L'art. 117 prevede due tipologie di limitazioni:

- Per i primi tre anni dal conseguimento della patente cat. A2, A, B1, B (conseguita dopo il 19 gennaio 2013), .....la limitazione riguarda la VELOCITA'
- Per il primo anno dal conseguimento della patente di categoria B è prevista una limitazione sulla potenza del veicolo che si può condurre

| NORMA   | DESCRIZIONE  | SANZIONE                                      |
|---|--|---|
| <b>Art. 117 comma 2</b>   | Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B (conseguita dopo il 19.01.2013), non è consentito il superamento della velocità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 km/h per le autostrade</li> <li>• 90 km/h per le strade extraurbane principali</li> </ul>   | 161 euro<br>Sospensione patente da 2 a 8 mesi |
| <b>Art. 117 comma 2-bis</b><br><br><b>CALCOLO RAPPORTO</b><br><br>P2= valore su carta di circolazione (Potenza max in Kw)<br>Kw= indicato sulla carta di circolazione<br><br>Tara= "Massa a vuoto in kg" (indicata sulla carta di circolazione) + 80 Kg<br>Tara : 1000= x t ( tara in tonnellate)<br>kW/t= P2 : x t | Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio:<br>. non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.<br><br>. In caso di <b>veicoli M1</b> , i limiti da rispettare sono due:<br>a) 55kW/t<br>b) 70Kw (potenza massima)<br><br><b>VEICOLI M1</b><br>veicoli a motore destinati al trasporto di MAX 8 persone ed aventi almeno quattro ruote; | 161 euro<br>Sospensione patente da 2 a 8 mesi |

Schemi Redatti dal Vice Commissario Gianni Sansonne Polizia Locale Milano



***dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:***

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

**PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK**

**GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014**

# La targa e la sua evoluzione



**Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione, avente caratteristiche rifrangenti. Nel tempo le sue caratteristiche sono state modificate in sintonia con gli adeguamenti normativi**

**di Michele Bruno Albamonte**

**A**

A partire dal 1 gennaio 1999 le nuove targhe presentano due fasce blu ai lati: su quella sinistra sono presenti in colore giallo le 12 stelle dell'Unione Europea e in colore bianco la lettera I dell'Italia. In questo modo viene meno l'obbligo di attaccare l'ovale con la sigla nazionale, che spesso provocava confusione. Sulla banda destra in alto è, invece, presente in colore giallo l'anno d'immatricolazione, mentre in basso è possibile applicare in colore bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario. Gli adesivi di anno e sigla di provincia vengono generalmente applicati al momento della immatricolazione; spesso la sigla di provincia non viene apposta se il proprietario del veicolo non la richiede, o se il veicolo non è stato immatricolato nella provincia di residenza. A partire dal 1 gennaio 2003, è stata introdotta la possibilità di ottenere targhe personalizzate; tut-

tavia esse devono rimanere all'interno dell'attuale sistema di numerazione ed è previsto un costo aggiuntivo rispetto alle targhe normali.

## **Targa deteriorata**

Si considera deteriorata la targa sulla quale non siano più leggibili i dati. Se anche una sola targa (anteriore o posteriore) del veicolo risulta deteriorata si dovrà procedere alla re-immatricolazione dello stesso. La procedura da seguire per la re-immatricolazione è la stessa prevista per il furto e lo smarrimento della targa, ma non è necessario presentare denuncia alle autorità di polizia. Contestualmente alle nuove targhe, saranno rilasciati la nuova carta di circolazione e il nuovo certificato di proprietà. Per procedere alla re-immatricolazione occorre recarsi presso l'Ufficio della Motorizzazione e seguire la



sivo alla denuncia di furto o smarrimento si può circolare con una targa auto-costruita che rispetti le dimensioni e la collocazione della targa originale.

### **Targhe scolorite: se difettose si possono cambiare senza costi aggiuntivi**

Se, dopo una verifica tecnica sulla targa deteriorata, fossero accertati vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione o dei materiali impiegati, la targa verrà sostituita con una nuova, con la stessa numerazione della precedente, senza spese per il proprietario del veicolo (circolare n.1098/60G1/MOT6 del 25 febbraio 2002). In attesa della nuova targa si potrà circolare applicando, al posto della targa da sostituire, un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni e che riporti le medesime indicazioni della targa originaria.

procedura indicata di seguito: dopo aver compilato il modello TT 2119, si può presentare la denuncia resa o un'autocertificazione della stessa insieme alle eventuali targhe rimaste. Per completare la procedura è necessario anche attestare il versamento dei seguenti bollettini:

1. versamento di € 10,20 sul C/C n. 9001 intestato al ministero dei Trasporti;
2. versamento da € 32,00 sul C/C n. 4028 intestato al ministero dei Trasporti;
3. attestazione di versamento di € 59,00 sul C/C n. 25202003 intestato all'ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185. Infine, un altro versamento per ottenere la targa, deve essere fatto sul C/C n. 121012 intestato al ministero dei Trasporti per un importo variabile a seconda del veicolo interessato:

- € 41,78 per la targa di tipo A;
- € 41,37 per la targa di tipo B;
- € 22,26 per la targa di un motoveicolo;
- € 22,26 per la targa di un rimorchio.

### **Targa rubata o persa**

In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe, ai sensi dell'art. n. 102 del Codice della Strada, l'intestatario deve presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla venuta conoscenza del fatto. Trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione. Nel periodo di 15 giorni succes-



### **Sanzioni legate alle targhe**

Se si circola con un veicolo con targa sbiadita si può incorrere nel fermo amministrativo dello stesso. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 2214 del 30 gennaio 2008) chiarendo che il fermo amministrativo è previsto non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate. **»»**

# L'importanza di dimostrare la propria identità...

**Con sentenza emessa il 10 febbraio scorso, i giudici hanno integrato il reato contravvenzionale di oltraggio a pubblico ufficiale di un imputato che aveva rifiutato di fornire le proprie generalità e il documento di riconoscimento in scherno agli ufficiali coinvolti**

A cura di  
**Infocds**

## FATTO

**L**a Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 29 ottobre 2013 - all'esito di giudizio abbreviato -, dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro nei confronti di ZZ, ritenuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni delle persone offese e sulle modalità e circostanze dell'alterco verificatosi, nel corso del quale l'imputato aveva contestato a due agenti della Polizia municipale di aver parcheggiato il veicolo di servizio in uno spazio riservato a portatori di handicap, nonostante la natura temporanea dell'occupazione e l'assenza di aventi diritto all'occupazione dello spazio riservato, interrompendo così l'attività in corso sulla pubblica via di rilevamento dei dati relativi a un incidente stradale avvenuto giorni prima.

I giudici hanno ritenuto integrato il reato contravvenzionale, atteso che l'imputato, oltre a oltraggiare le due agenti (reato per il quale vi era stata assoluzione per intervenuto risarcimento del danno), aveva rifiutato di fornire loro le generalità e di esibire un documento, contattando, invece, ben tre diverse forze di polizia, sfilando, quindi, il ruolo delle due agenti e dichiarando solo agli interlocutori nome e cognome. Sono stati, inoltre, ritenuti integrati il reato di resistenza - in quanto l'imputato aveva continuato a di-



scutare e a contrastare l'azione delle agenti, frapponendo la sua bicicletta, poi scagliata contro le operanti cagionando loro le lesioni certificate - e l'aggravante del nesso teleologico, escludendo il rilievo dell'intervenuta remissione di querela. Infine la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, attestata su livelli prossimi ai minimi legali, e non concedibile il beneficio della sospensione condizionale in ragione del precedente specifico dell'imputato.

2. Il difensore di ZZ propone ricorso e chiede l'annullamento della sentenza per: a) violazione di legge in relazione all'art. n. 651 c.p. e vizio di motivazione: deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errore di diritto, in quanto l'elemento oggettivo del reato consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità, non di fornire i documenti, e nella fattispecie il ZZ aveva indicato le proprie generalità telefonicamente ed in presenza delle agenti di Polizia



municipale prima alla Polizia di Stato, poi al Comando GGFF e infine ai XX; b) violazione di legge in relazione all'art. n. 337 c.p. e vizio di motivazione: si contesta che la Corte d'Appello non avesse considerato l'assenza di una finalità impeditiva dell'atto del pubblico ufficiale nella condotta dell'imputato e l'assenza di connessione teleologica tra la presunta condotta violenta e il compimento dell'atto di ufficio nonché l'assenza di volontarietà del gesto violento, risultando invece, la condotta una reazione istintiva diretta a contestare il contegno delle agenti;

c) erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di lesioni e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'Appello non ha tenuto conto delle deduzioni difensive, secondo le quali non costituiscono malattia le alterazioni anatomiche dalle quali non derivi una riduzione apprezzabile della funzionalità, come nella fattispecie, e ha errato nel



ritenere sussistenti le aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e n.10 c.p., in quanto la prima assorbe la seconda; d) carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: si deduce la genericità della motivazione in punto di entità della sanzione e di diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti; si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. n. 62 n.1 c.p., avendo l'imputato agito per fine altruistico e disinteressato verso portatori di handicap, e si contesta l'omessa motivazione circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, compatibile con l'entità della pena inflitta.

### DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, al limite dell'inammissibilità, nella misura in cui risulta meramente reiterativo di censure già disattese dalla Corte di Appello con motivazione puntuale, esaustiva e non manifestamente illogica.

2. Premesso che il reato contravvenzionale è estinto per prescrizione, maturata il 9 novembre 2015, tenuto conto della sospensione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, non vi sono evidenze conducenti a un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. n. 129, comma secondo, c.p.p..

È, infatti, infondata la censura del ricorrente, in quanto i giudici di merito hanno tenuto conto del reiterato rifiuto del ZZ di fornire le generalità alle due agenti di polizia municipale e hanno soltanto rimarcato anche il rifiuto di consegnare un documento, sottolineando la valenza dispregiativa del rifiuto e della circostanza che il nome e cognome fossero stati, invece, indicati ad altri interlocutori, contattati al solo fine di richiedere un intervento autorevole; hanno, altresì, corret-

tamente ritenuto che tale indicazione non soddisfa il dettato della norma, non essendo sufficiente l'indicazione del solo nome e cognome a identificare la persona, occorrendo la completa indicazione delle generalità.

I giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte, secondo i quali l'elemento materiale del reato previsto dall'art. n. 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione dell'art. n. 4, comma n. 2, TULPS e art. n. 294 del relativo regolamento e, data la natura istantanea del reato, è irrilevante che tali indicazioni vengano fornite successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14 novembre 2014, dep. 2015, De Michele, Rv. 262644). Conseguentemente, la sentenza si ritiene annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. n. 651 c.p. perché estinto per prescrizione e per l'effetto, va eliminata la relativa pena di 100 euro di ammenda.

3. Le censure in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza sono infondate, risultando pacificamente dalla dinamica del fatto - narrata dalle persone offese, e dalla puntuale ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, che si salda a quella impugnata -, la natura oppositiva della condotta dell'imputato, diretta a contrastare l'azione delle agenti. Dalle sentenze di merito risulta che le agenti stavano compiendo rilievi planimetrici a seguito di un incidente stradale mortale quando erano state investite da ripetute e pesanti ingiurie da parte dell'imputato, che contestava loro di aver occupato indebitamente un posto riservato agli invalidi, offendendole con termini dispregiativi.

giativi sia in occasione del primo transito che in quello successivo. Proprio dall'insorgere del diverbio e dal degenerare della situazione lungo la pubblica via era scaturita la legittima richiesta d'identificazione da parte delle due agenti, alla quale l'imputato aveva opposto un netto rifiuto, dapprima temporeggiando con telefonate dirette a vari organi di polizia e infine, reagendo, scagliando loro contro la bicicletta.

Il gesto, che il ricorrente reputa meramente di stizza, ma non diretto a ledere, è stato, invece, correttamente ritenuto oppositivo e contestuale alla reiterata richiesta d'identificazione in un clima di crescente alterazione dell'imputato.

4. Del tutto infondata è la censura relativa al delitto di lesioni, avuto riguardo alla certificazione medica, che attesta una prognosi di alcuni giorni. Correttamente è stata ritenuta la sussistenza del reato, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche la contusione, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell'organismo, costituisce malattia ai sensi dell'art. n. 582 c.p. (così, tra le tante, Sez. 7, n. 29786 del 31 maggio 2016, Ferro, Rv. 268034 e Sez. 5, n. 22781 del 26 aprile 2010, L., Rv. 247518, in relazione a contusione giudicata guaribile in tre giorni). Infondata è anche l'ulteriore censura, in quanto dalla sentenza risulta che è stata ritenuta unicamente l'aggravante di cui all'art. n. 61 n. 2 c.p..

5. Anche in punto di trattamento sanzionatorio le censure sono infondate, perché generiche, a fronte di motivazione completa e puntuale della Corte d'Appello. Preciso che nei motivi di appello non era stato richiesto né il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata né il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. n. 62 n.1 c.p., cosicché il motivo è inammissibile, la richiesta di rideterminazione di una pena più mite consiste in una mera istanza di rivalutazione della pena, già fissata in misura prossima al minimo edittale, come ritenuto dalla Corte di appello d'Ancona, che ha escluso la possibilità di ridurre ulteriormente la pena in ragione della perversità della condotta dell'imputato, arrestatosi solo dopo l'intervento della terza forza di polizia, richiesto da AA. Parimenti infondata è la censura in ordine al diniego della sospensione condizionale, giustificata dalla Corte di Appello in questione in ragione della prognosi negativa formulabile, fondata sul precedente specifico e non sulla sola entità della pena, come ritenuto dal ricorrente. »



## P. Q. M.

Lo scorso 10 febbraio, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. n. 651 c.p. (di cui al capo B) ed eliminano la relativa pena di 100 euro di ammenda, rigettando il resto del ricorso (atto depositato in Cancelleria il 28 marzo).

# CDS: No alla sospensione automatica della patente civile, si alla revoca disposta dal giudice

**Sul tema della sospensione cautelare ai sensi dell'articolo n. 223 a seguito di lesioni e omicidio stradale, è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato in senso sostanzialmente conforme agli orientamenti giurisprudenziali, come indicato nella circolare ministeriale a firma di Franco Gabrielli, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, di seguito pubblicata**

A cura di  
**Infocds**

Il Consiglio di Stato si è espresso in materia di sospensione cautelare a seguito di lesioni e omicidio stradale (art. n. 223), precisando come le norme depongano per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta e immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente di servizio per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio. Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso d'incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata - ovvero di patente di servizio -, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla patente civile eventualmente posseduta. Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti a un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice.

In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

**Ministero dell'Interno -  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Prot. n. 300/A/3524/17/109/41  
Roma, 28 aprile 2017**

**OGGETTO: Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'articolo n. 138 Codice della Strada**

*Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli artt. nn. 589 - bis e 590 - bis Cod. Pen. sono pervenute numerose richieste in ordine all'organo competente ad applicare le sanzioni accessorie all'accertamento di reati ed i provvedimenti cautelari contemplati dagli artt. 222 <https://www.egaf.it/> e 223 <https://www.egaf.it/>*

del C.d.S. e sugli effetti che tali provvedimenti possano avere, investendo eventualmente anche diversi titoli abilitativi posseduti dal soggetto coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo di applicazione dei nuovi reati di 'omicidio stradale' (art. n. 589 - bis c.p.) e di 'lesioni personali stradali' (art. n. 590 - bis c.p.).

È il caso di un soggetto che sia contestualmente in possesso di patente di guida civile di veicoli a motore rilasciata ai sensi dell'art. n. 116 del C.d.S. e di patente militare o equiparata ex art. n. 138, comma n.11, del C.d.S. (conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.), ovvero di patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, di cui all'art. n. 139 del C.d.S.. In via preliminare occorre chiarire che la nuova normativa nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente.



La particolare rilevanza del tema rende necessario ribadire alcuni orientamenti condivisi dalla giurisprudenza costante, secondo cui la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all'esistenza di un'effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

Sul tema è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato in senso sostanzialmente conforme ai predetti orientamenti giurisprudenziali.






Infocds

ziali, precisando che le indicazioni sopraindicate depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta e immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.

Sulla base del parere sopraindicato, le misure interdittive contemplate dai richiamati artt. nn. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell'art. n. 116 C.d.S., non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente militare o assimilata di cui all'art. n. 138 che può essere sospesa o revocata solo dall'autorità amministrativa competente. Viceversa, per i soggetti indicati dall'articolo n.12, comma n.1, lettere d-bis) ed e) C.d.S. dotati di patente di servizio di cui all'art. n. 139 C.d.S., il documento è sospeso o revocato direttamente dal prefetto, secondo quanto disposto dall'art. n. 7 del Decreto

Interministeriale n. 246 dell'11 agosto 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Interno. Tale norma stabilisce, inoltre, che la patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti





*provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo n. 116 C.d.S.. In entrambi i casi sopraindicati, l'organo di polizia stradale, che ha rilevato un incidente verificatosi alla guida di un veicolo la cui responsabilità è riconducibile ad una condotta colposa del conducente titolare di patente militare o assimilata di cui all'art. n. 138 - ovvero di patente di servizio di cui all'art. n. 139 C.d.S. -, non può provvedere al ritiro di questo documento abilitativo, ma si deve limitare a segnalare l'incidente all'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.*

*Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso d'incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata ovvero di patente di servizio, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla pa-*

*tente civile eventualmente posseduta.*

*Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti ad un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice. In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.*

*Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.* »

**Franco Gabrielli, capo della Polizia,  
direttore generale della Pubblica Sicurezza**

# **Violazione non immediatamente contestata e successiva dichiarazione: la legge punisce chi non dichiara la verità**

**Con sentenza n. 12779 del 16 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha confermato la colpevolezza della conducente di un'auto che chiedeva espressamente di non vedersi immediatamente contestata la violazione - in cui era incorsa per aver guidato utilizzando un telefono cellulare. La stessa, nella successiva comunicazione (ai sensi dell'articolo n. 126-bis) dichiarava che alla guida si trovava un'altra persona, sconfessando lo scambio verbale avvenuto con l'ufficiale verbalizzante proprio a seguito dell'episodio**

A cura di  
**Infocds**

## **FATTO**

**S** Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali il delitto di cui all'art. n. 483 c.p. sussiste allorché la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati, la legge obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Nel caso specifico, la dichiarazione sull'identità del conducente - oggetto della disamina dei giudici - produce l'effetto

di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 7 ottobre 2014, i giudici hanno confermato l'affermazione di responsabilità di XX per il reato di cui all'art. n. 483 c.p., commesso in Monfalcone il 2 agosto 2011. La sentenza di primo grado è stata riformata, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale territoriale, con l'esclusione delle attenuanti generiche e la conseguente rideterminazione della pena. L'imputazione riguardava la dichiarazione trasmessa da XX

e dal padre YY alla Polizia municipale di Monfalcone, nella quale si affermava - in relazione al verbale di contravvenzione elevato il 6 giugno 2011 nei confronti del conducente dell'autovettura intestata alla XX per aver guidato la stessa utilizzando un telefono cellulare -, che alla guida del veicolo vi era nell'occasione BB. Affermazione ritenuta dai giudici di merito falsa in base a quanto riferito dal verbalizzante della contravvenzione, per il quale la persona che si trovava alla guida dell'autovettura con il telefono cellulare in mano era una donna.

L'imputata ricorre deducendo: a) nullità della sentenza impugnata per mancata traduzione della stessa nella lingua dell'imputata; b) violazione di legge sull'affermazione di responsabilità; la dichiarazione di cui all'imputazione non costituirebbe atto pubblico; non vi sarebbe prova dell'intento dell'imputata di trarre





Infocds

in inganno l'organo accertatore, tenuto conto della possibilità d'incomprensioni linguistiche; c). vizio motivazionale sulla ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sulla relativa richiesta della difesa non vi era motivazione.

## DIRITTO

1. I motivi dedotti sull'eccezione di nullità della sentenza impugnata, per mancata traduzione della stessa nella lingua dell'imputata, sono inammissibili. Il ricorso è in primo luogo generico, in quanto dal tenore letterale dello stesso non è in realtà dato comprendere se la sentenza, della quale si lamenta la mancata traduzione, sia quella di primo grado o quella di appello. Ma le censure della ricorrente sono in ogni caso manifestamente infondate laddove la mancata traduzione della sentenza non determina nullità del successivo giudizio d'impugnazione, ma unicamente la decorrenza del termine per la proposizione del gravame dal momento in cui la motivazione tradotta sia stata posta a disposizione dell'imputato, integrando la traduzione una condizione di efficacia e non di validità dell'atto (Sez. 2, n. 13697 del 11 marzo 2016, Zhou, Rv. 266444; Sez. 3, n. 3859 del 18 novembre 2015, dep. 2016, Omaruyi, Rv. 266086; Sez. 1, n. 23608 del 11 febbraio 2014, Wang, Rv. 259732). Nel caso di specie, l'avvenuta impugnazione della sentenza di primo grado, come di quella di appello,





esclude la rilevanza della diversa decorrenza di cui sopra (Sez. 3, n. 41834 del 18 settembre 2015, Egbowaway Festus, Rv. 265100); né la ricorrente indica il concreto pregiudizio che l'omessa traduzione avrebbe determinato a questo punto, tanto integrando ulteriore profilo di genericità del ricorso (Sez. 6, n. 45457 del 29 settembre 2015, Astorga, Rv. 265521).

2. Anche i motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità dell'imputata sono inammissibili. Le censure relative alla configurabilità del reato sono manifestamente infondate rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali il delitto di cui all'art. n. 483 c.p. sussiste allorché la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati, il che avviene quando la legge obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. 5, n. 39215 del 4 giugno 2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2 aprile 2014, Scalici, Rv. 259883); tali essendo i caratteri della situazione

esaminata, nella quale la dichiarazione sull'identità del conducente produce l'effetto di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento (come si è ritenuto per il caso simile della falsa dichiarazione di smarrimento della patente di guida, costituente presupposto necessario per attivare la procedura di rilascio del duplicato del documento, v. Sez. 6, n. 17381 dell'8 marzo 2016, Catalano, Rv. 266740). Il ricorso è altresì generico, oltre che articolato in valutazioni di merito, nella denunciata carenza di prova sulla consapevolezza dell'imputata di trarre in inganno l'ufficio accertatore, oggetto di ampia motivazione nella sentenza impugnata con riguardo all'intento della XX di attribuire al padre la decurtazione dei punti sulla patente, in conseguenza dell'infrazione, e all'impossibilità di ricondurre la vicenda a un equivoco provocato da incomprensioni linguistiche, in considerazione dello scambio verbale avvenuto fra la conducente del veicolo e il verbalizzante il giorno del fatto, all'esito del quale la prima chiedeva espressamente che la violazione non le venisse immediatamente contestata, così consentendo la successiva dichiarazione.

3. Sono invece infondati i motivi dedotti sulla ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La motivazione della sentenza impugnata non contiene in realtà un esplicito riferimento in proposito. Dalla complessiva argomentazione della stessa è tuttavia ricavabile un'implicita giustificazione del disconoscimento della causa di non punibilità, in particolare nei richiami a fini sanzionatori alla gravità del fatto, ai precedenti penali dell'imputata e alla sfrontatezza dalla stessa mostrata a fronte dell'accertamento di cui al verbale, nel quale si dava atto del sesso femminile del conducente dell'autovettura; il che costituisce risposta adeguata a una richiesta difensiva, formulata nel corso delle conclusioni all'esito del giudizio di appello, non riferita ad alcun elemento specifico, e riproposta nel ricorso con il mero richiamo ai dati normativi della tenuità e dell'occasionalità del fatto. »

## P. Q. M.

Il 20 dicembre 2016 i giudici hanno rigettato il ricorso - depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017 - e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.



## **Serre stagionali: per il loro utilizzo non è richiesto titolo edilizio**

**Con sentenza n. 1912 del 24 aprile scorso, il Consiglio di Stato (Sez. VI), ha stabilito che la realizzazione di "serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" costituisce attività edilizia libera, distinguendo tra serre temporanee e amovibili - funzionali al mero svolgimento dell'attività agricola - e serre dotate di strutture murarie - destinate più che altro alla produzione a supporto dell'attività agricola-commerciale. Solo in quest'ultimo caso è necessario un titolo edilizio**

A cura di  
**Infocds**

I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che le serre oggetto del ricorso, qualificate espressamente di carattere stagionale in una relazione di sopralluogo del 28 gennaio 2014, sono funzionali all'attività florovivaistica ivi svolta da un'azienda agricola e sono interamente ubicate in zona agricola. In questa linea, anche le due cisterne semplicemente appoggiate su blocchi in cemento non infissi nel suolo con funzioni di deposito per acqua e per gasolio, destinate a servizio di una serra, costituiscono opere a carattere precario, non essendo stabilmente incorporate nel suolo con opere di muratura, nonché amovibili e spostabili in ogni tempo in relazione alle esigenze lavorative contingenti e



temporanee dell'attività agricola esercitata sul fondo.

## SENTENZA

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per le Marche ha respinto il ricorso n. 755 del 2014, proposto da XX avverso l'ordinanza n. 39 del 28 luglio 2014 del Comune di Cupra Marittima, con la quale gli era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione di alcuni manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire, costituiti da tre serre di diverse dimensioni (24 m x 20 m; 24 m x 30 m; 30 m x 10 m), da una cisterna in PVC con funzione di deposito per gasolio, da una cisterna scarrabile con funzione di deposito per acqua, da due container e da due cabine prefabbricate.

In particolare, il TAR (i) in reiezione dei primi due motivi di ricorso - con cui erano state dedotte la nullità/inesistenza della notificazione del provvedimento nei confronti della moglie del ricorrente, Funari Valeria, indicata nel provvedimento come uno dei responsabili dei contestati abusi, e l'inconfigurabilità della responsabilità del ricorrente per essere estraneo agli abusi contestatigli dal Comune (essendo l'impresa agricola cui inerivano le serre esercitata dalla signora XX e, prima del 2010, dalla precedente titolare YY) -, rilevava la sufficienza della notificazione dell'ordinanza di demolizione nei confronti del ricorrente in qualità di comproprietario dell'area interessata dagli abusi, a prescindere dalla circostanza che il Comune aveva comprovato (attraverso la produzione dell'istanza di accesso agli atti firmata dal ricorrente e dalla coniuge in data 12 settembre 2014) la conoscenza effettiva dell'ordinanza da parte di quest'ultima e riteneva che l'ordine di demolizione di opere abusive potesse co-

munque essere emesso anche nei confronti del proprietario, ancorché l'autore dell'abuso fosse stato l'affittuario o il locatario dell'immobile, essendo la circostanza rilevante ai soli fini dell'eventuale sanzione ulteriore di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Inoltre, il TAR (ii) respingeva il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - secondo cui le serre stagionali e gli altri manufatti oggetto del provvedimento di demolizione avrebbero costituito opere precarie, di carattere provvisorio e non infisse al suolo, oltre che pertinenti al fondo agricolo cui inerivano, talché non potevano rientrare tra gli interventi di nuova costruzione e non occorre un permesso di costruire -, ritenendo che alla luce delle risultanze istruttorie doveva escludersi la natura precaria, amovibile e meramente stagionale delle serre in questione per cui le stesse erano sottoposte, secondo i principi generali, all'obbligo del permesso di costruire, e tanto valeva anche per le altre opere oggetto del gravato provvedimento, né alle stesse poteva attribuirsi natura pertinente, poiché la nozione di pertinenza in materia edilizia è più ristretta di quella civilistica, essendo essa riferibile solo a quei manufatti che non alterino in modo significativo l'assetto del territorio per essere di dimensioni modeste e ridotte rispetto alla cosa cui inerivano, mentre le opere de quibus incidono in modo significativo sull'assetto del territorio.

In reiezione dell'ulteriore motivo di ricorso (iii) - con cui il ricorrente aveva dedotto l'erronea applicazione degli artt. nn. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica, non necessaria per la precarietà delle opere -, il TAR rilevava che le strutture in questione ricadevano negli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua di cui all'art.





n. 19 del p.r.g. comunale e dell'art. n. 142 d.lgs. 42/2004, con i quali i manufatti citati dovevano ritenersi incompatibili in assenza di autorizzazione paesaggistica, pacificamente mai richiesta. Allo stesso modo il TAR (iv) respingeva altresì l'ultimo motivo – con cui era stato dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione in merito alla violazione delle disposizioni paesaggistiche –, osservando che sia nel verbale di sopralluogo effettuato il 27 gennaio 2014 sia nel successivo verbale di accertamento nel 7 marzo 2014 era riportata la natura dei vincoli paesaggistici, a prescindere dal rilievo che il ricorrente non contestava in alcun modo che le aree fossero sottoposte a vincolo paesaggistico (per cui non era necessaria una particolare motivazione sul punto). Pertanto (v) respingeva di conseguenza anche la domanda risarcitoria e (vi) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.

2. Avverso tale sentenza ha interposto appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi: erroneità della statuizione reiettiva dell'eccezione di nullità/inesistenza della notificazione del gravato provvedimento nei confronti della coniuge, pur contemplata come destinataria dell'ordine di demolizione; "Violazione dell'art. n. 31 TU dell'Edilizia per estraneità ai fatti dell'appellante" (v. così, testualmente, la rubrica del secondo motivo d'appello); illegittimità dell'ordinanza per violazione degli articoli nn. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001 e n. 10 l.r. n. 13/90 - eccesso di potere (terzo motivo di appello con riferimento alle 'serre'); Illegittimità dell'ordinanza per violazione dell'art. n. 3 d.P.R. n. 380/2001 e n. 10 l.r. n. 13/90 (quarto motivo

di appello con riferimento alle altre opere); eccesso di potere con riferimento alla violazione della normativa sulle pertinenze (quinto motivo di appello con riferimento alla violazione della normativa sulle pertinenze); eccesso di potere con riferimento alla falsa applicazione degli articoli nn. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004 (sesto motivo di appello); illegittimità dell'ordinanza per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa (settimo motivo di appello); domanda di risarcimento del danno (ottavo motivo di appello). L'appellante chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e in sua riforma, l'accoglimento del ricorso di primo grado.

3. L'appellato Comune di Cupra Marittima si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone la reiezione.

4. Accolta con ordinanza n. 1448/2016 l'istanza di sospensione, la causa all'udienza pubblica del 20 ottobre 2016 è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

5. Premesso che sono manifestamente infondati i primi due motivi d'appello, in quanto con il primo viene sostanzialmente fatta valere un'inammissibile *exceptio de iure tertii*, mentre il secondo è agevolmente superabile dal rilievo che l'art. n. 31, comma n. 2, d.P.R. n. 380/2001 contempla espressamente anche il (com)proprietario quale possibile destinatario dell'ordine di demolizione (senza che sia prescritta l'indicazione di tutti i comproprietari e/o autori), si osserva

che sono invece fondati il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo d'appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente.

5.1. In linea di diritto, a norma dell'art. n. 6, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. n. 5 d.l. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella l. n. 73 del 22 maggio 2010, la realizzazione di "serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" costituisce attività edilizia libera.

Sul piano della legislazione regionale, l'art. n.10, comma n. 2, l.reg. Marche n. 13 dell'8 marzo 1990, (Norme edilizie per il territorio agricolo), nella versione in vigore all'epoca di adozione del provvedimento impugnato, distingue le serre in due tipi:

a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate a una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura solo stagionale;

b) serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con coperture stabili.

Il comma n. 3 assoggetta la realizzazione delle serre di cui al comma n. 2, lettera a), a un semplice titolo autorizzatorio (secondo la sistematica dei titoli edilizi vigenti all'epoca dell'adozione della citata legge re-

gionale), mentre il comma n. 4 assoggetta le serre di cui al comma n. 2, lettera b), "a concessione rilasciata dal sindaco ai sensi della legislazione vigente e dietro impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto", ossia al permesso di costruire con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio, compreso l'ordine di demolizione, correlato alla mancanza di tale titolo (peraltro, con la novella apportata alla menzionata disciplina regionale dalla l. reg. n. 16 del 19 luglio 2016, la disciplina delle serre è stata anche formalmente allineata a quella statale, restando la realizzazione di "serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola" configurata come attività edilizia libera).

La richiamata disciplina, statale e regionale, recepisce una distinzione già operata nella giurisprudenza amministrativa e penale, fra le serre temporanee e amovibili, da un lato, funzionali al mero svolgimento dell'attività agricola, e le serre dotate di strutture murarie, dall'altro, destinate più che altro alla produzione a supporto dell'attività agricolo-commerciale, per le quali ultime soltanto è stato ritenuto necessario un titolo edilizio. In particolare, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svol-





gimento dell'attività agricola, possono realizzarsi senza alcun titolo abilitativo: quindi, ai fini di stabilire se sia o meno necessario un preventivo titolo abilitativo, è necessaria una valutazione in merito alla natura della serra che in concreto viene in rilievo, ossia se la stessa sia o no costruita con opere murarie rilevanti (v. sul punto di recente, per tutte, sentenza n. 49602 del 22 novembre 2016 emessa dalla Cass. Pen., Sez. III).

5.2. Applicando le evidenziate coordinate ermeneutiche, normative e giurisprudenziali, alla fattispecie sub iudice, i giudici pervengono alla conclusione che le serre realizzate sul fondo dell'odierno appellante siano suscettibili nella tipologia delineata dagli art. n. 10, comma n. 2, lettera a), l.reg. n. 13/1990 e, rispettivamente, n. 6, comma n. 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, e non necessitavano dunque di un permesso di costruire.

Infatti, dall'esame degli atti procedimentali, del materiale fotografico prodotto in giudizio sia dall'originario ricorrente sia dal Comune resistente e dalla relazione tecnica con allegati prodotta dall'odierno appellante, le cui risultanze combaciano tra di loro, si evince che le serre - di cui la prima composta da due campate delle dimensioni complessive di circa 20m x 24 m, la seconda composta da tre campate delle dimensioni complessive di circa 30m x 24 m e la terza delle dimensioni di circa 10 x 30 - sono munite di strutture portanti in acciaio appoggiate sul terreno, prive di

qualsiasi zoccolo o altro elemento in muratura, ancorate nel terreno (per evidenti ragioni di sicurezza) con pilastri perimetrali in ferro semplicemente conficcati nel suolo (senza opere di cementificazione o altro) per un profondità di circa 50 cm (come relazione di sopralluogo del 28 gennaio 2014) e coperte da teli di nylon reclinabili e richiudibili in rapporto alle condizioni climatiche del periodo (di modo che il rivestimento può essere posizionato sulla sommità d'inverno, per riparare le piante dalle intemperie, e tolto nella bella stagione).

Le serre in questione, qualificate espressamente di carattere stagionale nella stessa relazione di sopralluogo del 28 gennaio 2014, sono funzionali all'attività florovivaistica ivi svolta dall'Azienda Agricola ZZ gestita dall'affittuaria XX (v. contratto di affitto dell'8 novembre 2010; prima, fino al 2010, l'attività era stata svolta dall'Azienda Agricola YY) e sono interamente ubicate in zona agricola.

Da quanto sopra risulta evidente il travisamento di fatto in cui è incorsa l'Amministrazione comunale nel ritenere applicabile il regime sanzionatorio correlato alla mancanza di un permesso di costruire, nella specie non necessario, a prescindere dal rilievo che nella stessa ordinanza di demolizione si rinviene l'affermazione che le opere in oggetto sarebbero assoggettate ad 'autorizzazione edilizia' e non a permesso di costruire, con conseguente fondatezza anche del vizio

di contraddittorietà dedotto dall'originario ricorrente.

5.3. Pure gli altri manufatti non possono qualificarsi alla stregua di costruzioni assoggettate a permesso di costruire - trattasi, in particolare di n. 2 cisterne (semplicemente appoggiate su blocchi in cemento non infissi nel suolo) con funzioni di deposito per acqua e rispettivamente per gasolio, da due container e da due cabine prefabbricate -, evincendosi dalle emergenze istruttorie documentali e fotografiche che si tratta di opere a carattere precario, non stabilmente incorporate nel suolo con opere di muratura, nonché amovibili e spostabili in ogni tempo in relazione alle esigenze lavorative contingenti e temporanee dell'attività agricola esercitata sul fondo in oggetto (v., in particolare, la documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica prodotta dall'originario ricorrente, nonché quella prodotta dal Comune resistente). Pertanto, neppure tali manufatti possono qualificarsi alla stregua di opere necessitanti di permesso di costruire, attesa la loro inidoneità ad attuare una trasformazione definitiva del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi.

5.4. In merito, invece, alla "assenza di autorizzazione paesaggistica (artt. nn. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004)" rilevata nell'incipit dell'ordinanza di demolizione, si osserva che sebbene nella relazione di sopralluogo del 28 gennaio 2014 e nel successivo verbale di accertamento nel 7 marzo 2014 risulti specificata la natura dei vincoli paesaggistici insistenti sull'area di ubicazione delle opere in contestazione ["Ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua - art. n. 19 NTA del P.R.G.; Vincolo paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art. n. 142 del d.lgs. n. 42/2004 (fiumi e corsi d'acqua)"], l'ordinanza di demolizione, oltre al mero richiamo dei citati articoli di legge, non contiene ulteriori motivazioni. Inoltre, l'art. n. 181 d.lgs. n. 42/2004 è stato richiamato in modo di certo non pertinente, disciplinando tale articolo di legge l'ordine di rimessione in pristino da adottare nella sentenza di condanna penale per reati paesaggistici, mentre la disciplina delle procedure relative all'ordine di rimessione in pristino di natura amministrativa è dettata dall'art. n. 167;

Infine, la corretta qualificazione degli interventi in questione come opere precarie non necessitanti di permesso di costruire (anziché come opere comportanti una permanente e stabile trasformazione del territorio, erroneamente assunta nell'impugnato provvedimento e, poi, nell'appellata sentenza) si riflette sull'intensità dell'onere motivazionale del provvedimento di ripristino ex art. n. 167 d.lgs. n. 42/2004 sub

specie di compatibilità con il vincolo paesaggistico, ciò tanto più nel caso all'esame, connotato dalla circostanza - puntualmente posta in rilievo dall'originario ricorrente e odierno appellante - che al permesso di costruire n. 57 del 4 dicembre 2008, rilasciato "per la realizzazione di un punto di vendita aziendale, serre per la lavorazione e conservazione di prodotti florovivaistici e rimessa attrezzatura agricola sul terreno di proprietà sito in WW" (si veda testualmente, il permesso di costruire), risulta essere stato allegato tra l'altro anche un elaborato grafico che riporta il sedime delle serre stagionali di cui è causa, senza che l'Amministrazione comunale avesse provveduto ad acquisire d'ufficio i pareri, atti di assenso e autorizzazioni ex art. n. 5 d.P.R. n. 380/2001 (nel testo all'epoca in vigore), tra cui anche quelli relativi agli aspetti paesaggistico-ambientali.

Sono pertanto fondate le censure di violazione dell'art. n. 167 d.lgs. n. 42/2004 e di carenza di motivazione e di istruttoria, dedotte ai §§ 6 e 7 del ricorso di primo grado e devolute in appello con i motivi riportati sopra sub 2.f) e 2.g).

5.5. Viene, invece, respinta la domanda risarcitoria riproposta nell'atto di appello, per carenza assoluta di prova dell'esistenza di un danno risarcibile, tenuto conto della sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato in primo grado - disposta in prima istanza con l'ordinanza cautelare n. 460/2014 del TAR e in secondo grado con l'ordinanza ex art. n. 98 c.p.a. n. 1448/2016 della Sezione - ed attesa l'evidente natura satisfattiva della pronuncia di annullamento conseguente alle considerazioni svolte sopra sub 5.2., 5.3. e 5.4..

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, i giudici hanno ravvisato i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti. ►►

## P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. VI, 20 ottobre 2016), si è pronunciato definitivamente sull'appello (ricorso n. 910 del 2016) e l'ha accolto nei sensi e nei limiti motivati, annullando per l'effetto, il provvedimento impugnato in primo grado e ordinando la compensazione delle spese e l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

# Il comandante Antonio Barbato nominato

## 'Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana'



Con Decreto del 13 gennaio 2017 e cerimonia ufficiale programmata nel prossimo mese di giugno presso la Prefettura di Milano, il Presidente

della Repubblica Italiana Piersanti Mattarella, ha conferito l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana' ad Antonio Barbato, comandante del Corpo di Polizia locale di Milano. A lui gli auguri e le congratulazioni della redazione de 'L'Impegno'

**di Giovanni Aurea**

A

Antonio Barbato è giunto alla carica di comandante dopo avere fatto la gavetta all'interno del Corpo; ex vigile urbano negli anni '80, poi funzionario, capo di Gabinetto, dirigente, vicecomandante, comandante vicario e oggi comandante con piena responsabilità.

Barbato guadagnò negli anni popolarità e consenso grazie al ruolo sindacale. In molti lo ricordano energico difensore dei vigili urbani nella lunga vertenza del 1998 che ha registrato un'intensa contrapposizione con l'allora sindaco

Gabriele Albertini supportato dall'ex Comandante Antonio Chirivì.

Barbato sta oggi affrontando la riorganizzazione del Corpo richiesta dal sindaco Sala e dall'assessore Carmela Rozza. Tante le problematiche da sviscerare tra cui il semi fallimento della vecchia organizzazione dei 'Vigili di Quartiere', considerata dall'assessore Rozza un ambito meritevole di restyling: pochi agenti in pattuglia a fronteggiare i tantissimi reclami che quotidianamente giungono al centralino di Palazzo Beccaria; troppi agenti staccati presso la Procura; troppi nuclei in servizio in abiti civili, oltre 20 e poca presenza nelle periferie. Nel-

l'occasione l'assessore Rozza ha, inoltre, preannunciato un riaccorpamento dei 9 comandi di zona in un'unica sede lavorativa onde evitare le perdite di tempo preliminari e finali all'approntamento degli equipaggi delle autopattuglie.

Auguriamo al comandante Barbato di riuscire a evidenziare le sue notevoli capacità e competenze e soprattutto doti umane, in modo tale da dimostrare nel merito della scelta del sindaco. **DD**



# Comandante Chirivì: il ricordo dei vigili

**Lo scorso 20 marzo è deceduto Antonio Chirivì, ex comandante del Corpo della Polizia locale di Milano. Aveva 81 anni; era stato assunto l'1 dicembre 1997 e collocato a riposo il 30 aprile 2006. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze di tutto il Corpo**

**di Giovanni Aurea**

**N**

Nominato nel pieno della 'Vertenza dei Vigili urbani di Milano del 97/98', il generale dei Carabinieri in pensione Chirivì, fu scelto personalmente dall'allora sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Nel 1998, nel pieno della riorganizzazione del Corpo, introdusse il Nucleo a Cavallo e il Nucleo Cinofili e riorganizzò il Servizio 'Vigili di Quartiere' affidando l'incarico all'ex commissario aggiunto Giuseppe Cordini, vera e propria icona di professionalità, competenza ed efficienza.

Nei 9 anni di mandato, ottenne l'aumento di organico passato da 1.800 a 3.300 agenti. Unico neo: l'essere stato troppo fedele al sindaco Albertini durante i due mandati a Palazzo Marino. L'ex sindaco, sin dalla campagna elettorale del 1997, ha utilizzato la contrapposizione con gli appartenenti al Corpo con attitudine alla polemica fanatica





e ricca di pregiudizi verso i diritti sindacali storicamente conquistati dal Corpo. In questo clima, Chirivì fu uno dei protagonisti degli accesi contrasti con i sindacati della Polizia locale, in particolare con il compianto Roberto Miglio e l'attuale comandante Antonio Barbatto entrambi leader del Sindacato di Base.

Per onore alla memoria il difetto di essere troppo succubi a sindaci e assessori da allora è sempre stata caratteristica fondamentale dei comandanti che lo hanno seguito. Criticità che dipende, purtroppo, dal fatto non marginale che i comandanti sono nominati dai sindaci, i quali possono togliere l'incarico loro assegnato in qualunque momento. Motivo per cui le aspre critiche rivolte verso il defunto Chirivì sono state, a nostro avviso, troppo severe. **»»**

# l'impegno

Rivista fondata  
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLII n. 393

Direttore responsabile  
**Gianluigi Soriani**

GIOVANNI AUREA  
MICHELE BRUNO ALBAMONTE  
Info CDS

Direzione e Redazione  
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:  
Via Carducci, 12 - 20123 Milano  
Sede Amministr. e Redazione  
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano  
Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Diffusione S.M.  
055 2590284

Stampa  
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00  
Benemerito da € 70,00 in su  
Una copia € 8,00  
Arretrati € 10,50


Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976  
Via Palmieri, 47 Milano  
Spedizione in abbonamento postale 45% -  
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

**Garanzia di riservatezza per gli abbonati**  
L'Editore garantisce la massima riservatezza  
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità  
di richiederne gratuitamente la rettifica o  
la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47  
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico  
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare  
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento  
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)

San Martino in Strada (LO)  
Via Vittorio Emanuele II, 70



# MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti [www.mediaconprudenza.it](http://www.mediaconprudenza.it) e [www.genitori.it](http://www.genitori.it).



Campagna  
Informativa  
promossa da:



**moige**  
movimento genitori

Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale  
delle Comunicazioni



## NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL  
**LOTTO**